

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

XLIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	495
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (Approvato dal Senato). (3335) . . . . .	495
PRESIDENTE . . . . .	495, 497, 504, 506
FRACASSI, <i>Relatore</i> . . . . .	496, 502
COMANDINI . . . . .	497, 499
PELEGRINO . . . . .	497, 499, 504
DOMINÈDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	499, 503, 505
BREGANZE . . . . .	499
KUNTZE . . . . .	500
AMATUCCI . . . . .	501
ANDREUCCI . . . . .	501, 502, 504
PREZIOSI OLINDO . . . . .	502
PENNACCHINI . . . . .	505
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	505
VALIANTE . . . . .	505
DEGLI OCCHI . . . . .	505

## Comunicazioni del Presidente.

**PRESIDENTE.** Comunico ai colleghi della Commissione che, per dar modo al rappresentante del Governo di presenziare alle sedute delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera e tenuto conto che il giovedì sia alla Camera sia al Senato è dedicato alle riunioni dei gruppi, si è giunti con i colleghi della Commissione giustizia del Senato a questo accordo: la Commissione giustizia del Senato sarà convocata in ogni mese il primo e terzo mercoledì e il secondo e quarto giovedì; conseguentemente la Commissione giustizia della Camera dovrebbe essere convocata in ogni mese il primo e terzo giovedì e il secondo e quarto mercoledì.

Io ritengo che si possa fare qualche seduta il venerdì, magari in sede referente, ma che non sia possibile sempre stabilire questo giorno come dedicato a riunioni periodiche. Pertanto, se non vi sono osservazioni, penso che si possa accettare l'accordo raggiunto col Senato.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Approvato dal Senato). (3335).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della Magi-

La seduta comincia alle 10,25.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

stratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato». Il disegno di legge, che è stato già approvato dal Senato, è stato sottoposto al parere della I e della V Commissione della Camera.

La I Commissione ha espresso parere favorevole. La V Commissione si è espressa in questi termini: « La Commissione ha rilevato come la copertura della maggiore spesa (lire 4.450 milioni) sia affidata alle maggiori entrate attese da modifiche fiscali proposte da due distinti disegni di legge tuttora all'esame del Parlamento, uno dei quali è stato ampiamente modificato da parte del Senato; sicché le maggiori entrate da questo attese risultano certamente inferiori alle iniziali previsioni. Poiché peraltro il rappresentante del Governo ha fornito assicurazioni circa la sufficienza delle maggiori entrate attese dai due disegni di legge (anche dopo le modifiche introdotte in uno dei due da parte del Senato) a fronteggiare la maggiore spesa implicata dal provvedimento in esame, la Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole alla condizione che risulti preventivamente perfezionato l'iter legislativo dei due disegni di legge cui l'articolo 7 del provvedimento in esame affida la copertura della maggiore spesa ».

Questi due provvedimenti di natura fiscale, all'approvazione dei quali sarebbe affidata la copertura, sono in questo momento in discussione alla VI Commissione (Finanze e tesoro). Speriamo che durante la nostra discussione ci possa arrivare la comunicazione verbale della avvenuta approvazione.

Il disegno di legge in esame è un provvedimento la cui aderenza ad una norma costituzionale e la cui semplicità hanno fatto sì che il Senato lo approvasse all'unanimità. Infatti esso ubbidisce ad un comando della norma costituzionale relativa all'eliminazione della distinzione dei magistrati in una formale gerarchia di gradi, così da limitare la distinzione unicamente alle funzioni che essi esercitano.

La legge 24 maggio 1951, n. 392, eliminò la distinzione dei magistrati nella formale gerarchia dei gradi, fermo restando, però, l'inconveniente degli scatti quadriennali di stipendio. Questo disegno di legge mira ad abolire gli scatti quadriennali non più giustificati, mancando evidentemente un sistema gerarchico.

Dopo queste brevi premesse, il relatore onorevole Fracassi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRACASSI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3335, approvato dal Senato nella seduta del 12 ottobre 1961, concerne i miglioramenti economici della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. Esso, come ricordava il nostro Presidente, mira ad attuare la progressione economica sulla base della distinzione delle funzioni. Vengono così aboliti gli scatti quadriennali e si mira ad un'unicità di stipendio per ogni funzione. Quindi la riforma assicura notevoli miglioramenti economici a favore di tutti i magistrati.

Con le norme contenute nel presente disegno di legge si è cercato piuttosto di arrivare all'aumento degli stipendi che di introdurre indennità speciali. E questo nuovo sistema di retribuzioni, mentre attribuisce un unico stipendio per ogni ordine di funzioni, semplificando così il sistema precedente, mantiene fermo il rispetto della progressione del trattamento economico dei magistrati. Le maggiorazioni annue di stipendio, stando all'esame dei vari articoli contenuti nel presente disegno di legge, sono le seguenti: i magistrati di Tribunale ottengono un aumento annuo di 600 mila lire; e così i magistrati di Appello e quelli di Cassazione. Cioè per ogni funzione si ha una maggiorazione di lire 600 mila dello stipendio base finora goduto. Una maggiorazione, invece, di lire 400 mila è stata stabilita per i magistrati di Cassazione investiti di uffici direttivi, e, cioè, Presidente di Sezione e qualifiche equiparate, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, Procuratore generale e Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione.

Per effetto delle maggiorazioni testé ricordate lo stipendio del magistrato di Tribunale passa da 1.800.000 a 2.400.000, quello del magistrato di Appello da 2.900.000 a 3.500.000, quello del magistrato di Cassazione da 3.800.000 a 4.500.000; quello, invece, del Presidente di sezione della Corte suprema di Cassazione e qualifiche equiparate da 4.500.000 a 4.900.000; quello del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Procuratore Generale da 4.900.000 a 5.300.000, e quello del Primo Presidente da 5.900.000 a 6.300.000.

In correlazione si è naturalmente provveduto ad adeguare le retribuzioni dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dei Magistrati militari e degli Avvocati e Procuratori dello Stato il cui trattamento economico, come è noto, è regolato parallelamente a quello dei magistrati ordinari.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 NOVEMBRE 1961

Per quanto riguarda la copertura della spesa noi leggiamo nella relazione presentata al Senato che si potrà provvedere con le maggiori entrate previste dalle nuove disposizioni richiamate dall'articolo 7 del provvedimento.

Pur tenendo conto del parere emesso in data 26 ottobre 1961 dalla V Commissione — parere di cui l'onorevole Presidente ha già dato lettura, — dato che il provvedimento è vivamente atteso dalle categorie interessate, mi permetto di invitare gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro voto favorevole alle norme contenute nel disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

**COMANDINI.** Ho chiesto la parola per segnalare agli onorevoli colleghi della Commissione ed al Rappresentante del Governo — al quale del resto ho già fatto privatamente analoga segnalazione pochi minuti fa — una sperequazione esistente nel disegno di legge approvato dal Senato, per quanto attenuata rispetto al primo progetto governativo; e che dovrebbe portare alla presentazione di un emendamento e, quindi, al rilancio in alto mare di tutta la legge.

Mi rendo perfettamente conto come questo rilancio in alto mare sia inopportuno data l'attesa degli interessati, come mi rendo conto che la correzione della sperequazione che sto per denunciare comporterebbe anche una variazione agli impegni finanziari, e quindi una navigazione in alto mare neppure molto rapida e facile.

Però la sperequazione esiste, ed è questa: la legge Piccioni del 1951, svincolando — come sapete — i magistrati dell'ordinamento gerarchico della burocrazia, ha assimilato i magistrati dei Tribunali ai referendari o ai vice-referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (è un punto da acclarare in linea di fatto, non essendo del tutto identica la posizione degli assimilati), ai giudici relatori dei Tribunali militari, ai Vice procuratori militari e ai sostituti Avvocati dello Stato. Naturalmente questa assimilazione doveva avere come conseguenza logica che le modificazioni, gli aumenti, i miglioramenti nel trattamento economico per tutte queste categorie, compresa quella dei magistrati dei Tribunali, fossero identici. Invece i magistrati di Tribunale, secondo la norma approvata dal Senato, vengono ad essere retribuiti con uno stipendio base (non faccio calcoli complicati) di 2 milioni 400.000 lire annue, mentre gli equipa-

rati: Referendari o Vice Referendari, ecc., percepiscono rispettivamente 2.760.000 e 2 milioni 520.000 lire annue.

Perché questa diversità di trattamento? Il perché non esiste, e lo ha riconosciuto lo stesso Ministro Guardasigilli al recente Congresso dei Magistrati a Palermo, promettendo di eliminare questa differenza di trattamento.

Devo presentare, per questo, un emendamento? Ho già detto quali sono le ragioni per cui non lo ritengo opportuno. Prego tuttavia l'onorevole rappresentante del Governo di volermi dire se il Governo intende prendere un'iniziativa legislativa al fine di correggere questa sperequazione, che non può durare, predisponendo un apposito disegno di legge, che potrebbe esser posto immediatamente allo studio. Un impegno in tal senso renderebbe inutile l'emendamento e consentirebbe il varo immediato della legge, da tanto tempo attesa dagli interessati.

**PELLEGRINO.** Signor Presidente, mi proponevo di svolgere le stesse considerazioni che or ora ha svolto nel suo intervento il collega onorevole Comandini, in ordine alla evidente distonia che esiste in questo provvedimento di legge che è stato già approvato dal Senato e viene oggi al nostro esame e che riguarda, appunto, l'evidente disparità di trattamento tra i magistrati di Tribunale e i Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i Giudici relatori dei Tribunali militari, i Sostituti Avvocati dello Stato e i Vice Procuratori militari.

Certo, noi non possiamo oggi appesantire l'iter legislativo di questo provvedimento, in quanto ciò equivarrebbe deludere le unanimi aspettative dei magistrati, i quali hanno seguito e seguono, direi con ansia e preoccupazione, il cammino seguito dal disegno di legge governativo, preoccupati soprattutto in quanto la delicata situazione politica italiana, confusa, instabile, nervosa come è stata definita, ha fatto loro temere, com'è noto, una possibile crisi di governo, con conseguenti riflessi negativi su tutta la attività legislativa del Parlamento.

Pertanto, data questa attesa e quest'ansia, non disgiunta da preoccupazioni, da parte dei magistrati, io ritengo che il provvedimento vada varato così com'è. E però, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa sperequazione. Ed io credo almeno in avvenire sia necessario fare qualche cosa affinché essa possa venire eliminata.

L'onorevole Comandini poc'anzi, nel suo intervento, faceva riferimento alla legge Pic-

cioni del 1951 — Disegno di legge n. 1937: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura, nonché dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » —. È appunto attraverso questa legge che si è pervenuti alla perequazione di tutte le categorie di magistrati. Devo ricordare, ed ho qui davanti le tabelle che furono varate allora, che per esempio venne fissato il medesimo stipendio per i Presidenti di Sezione della cassazione e equiparati e per quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, precisamente in lire 2.382.000; venne fissato lo stesso trattamento economico per i Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati e i Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali e Avvocati distrettuali dello Stato, in lire 2.225.000; venne fissato lo stesso stipendio per i Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice Avvocati e Procuratori capo dello Stato ed i Consiglieri di Appello ed equiparati: lire 1.900.000; mentre ai Giudici di Tribunale ed equiparati e ai Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati di I classe e Sostituti Procuratori capo dello Stato, venne assegnato uno stipendio di lire 1.600.000.

Come si vede, nessuna differenza fra magistrati ordinari e quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, ecc. Con il provvedimento che oggi si trova davanti a questa Commissione, l'equiparazione regge, il parametro è lo stesso, per quanto riguarda i Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed equiparati e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, come pure anche per quanto riguarda i Consiglieri ed equiparati di Corte di appello e Consiglieri di Stato. Invece, il parametro non viene più seguito quando si perviene ai Giudici di Tribunale ed equiparati e ai Referendari, perché nei confronti dei Referendari si sancisce un trattamento economico maggiore rispetto ai Giudici di Tribunale!

Io ho cercato di spiegarmi il motivo di questa disparità e sono andato a leggere la relazione che accompagna il disegno di legge governativo, e, però, non vi è detto nulla al riguardo; la relazione che ha presentato il testo al Senato, da parte del Senatore Piola, e, anche lì, non ho trovato nulla che potesse giustificare questa disparità. Anzi, ho trovato

qualcosa, e cioè che, mentre viene sottolineato e giustificato l'equanime trattamento che viene fatto nei confronti di tutte le categorie, non si fa alcun accenno a questa disparità! Così, anche nel corso del dibattito che c'è stato al Senato — e gli onorevoli colleghi sanno che il disegno di legge al Senato è stato discusso ed approvato in aula e non in sede di Commissione — anche lì, ripeto, nel corso della discussione, non è venuta fuori alcuna giustificazione circa questa disparità di trattamento. Ed io vorrei che il Governo ci dicesse, almeno su questo, qualche cosa; cioè quali sono stati i motivi, le ragioni che lo hanno spinto a predisporre un disegno di legge che sancisce questa sperequazione nel trattamento economico tra i Magistrati di Tribunale, Giudici ed equiparati, e Referendari della Corte dei conti, ecc. Perché noi riteniamo che una giustificazione apparentemente non ci sia e, appunto per questo, giustamente i Magistrati di Tribunale hanno parlato di un'ingiustizia nei loro confronti. E veramente ingiustizia vi è!

A proposito di quello che è stato detto e scritto nella relazione Piola, vorrei far presente che egli, da un certo punto, dice, occupandosi delle maggiorazioni annue di stipendio dei Magistrati, che sono stati elevati gli stipendi dei Magistrati ordinari nella misura di lire 600.000 per ogni funzione. « In correlazione — dice poi il senatore Piola — si è provveduto ad adeguare le retribuzioni dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Magistrati militari e degli Avvocati e Procuratori dello Stato, il cui trattamento economico è regolato parallelamente a quello dei Magistrati ordinari ». Ora, questo non è vero; cioè, è vero soltanto in parte, è vero per i Magistrati della funzione di cassazione e di Corte di appello, non lo è, invece, per quelli della funzione di Tribunale. Vale a dire, sono stati rispettati gli alti Magistrati, o per meglio dire, si è seguito il parametro nei confronti di questi ultimi, ma, quando si è pervenuti agli altri, il parametro stesso, come si vede, non regge più; ed ecco che salta fuori il contrasto, lo stridore, rispetto alla citata legge Piccioni del 1951, e ingiustificatamente.

Detto questo, io devo ricordare ancora che non solo in questo provvedimento le maggiorazioni degli stipendi sono state rispettate per gli alti Magistrati, ma, se andiamo a vedere, per quanto riguarda poi le indennità di rappresentanza, queste ultime sono state elevate tutte nella stessa misura, e per quanto concerne i Magistrati aventi funzioni direttive

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 NOVEMBRE 1961

della Magistratura ordinaria e altresì per quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Quindi, io credo che abbiano ragione i Magistrati di Tribunale di rivendicare un eguale trattamento con i Referendari. E, del resto, come ricordava poco fa l'onorevole Comandini, lo stesso Ministro onorevole Gonnella, intervenendo come Ministro Guardasigilli al Consiglio nazionale dei Magistrati, a Palermo, ebbe ad assicurare ai Magistrati italiani che si sarebbe arrivati ad un provvedimento che venisse incontro ai loro desiderata. E però che cos'è avvenuto? Che, quando il provvedimento è stato portato all'esame del Senato, il Governo ha mantenuto le sue posizioni; non solo, ma si è avuta una modifica, diciamo in peggio, perché mentre originariamente il disegno di legge governativo portava gli stipendi dei Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato, a lire 2.900.000, in sede di esame e di approvazione del provvedimento al Senato i 2.900.000 sono divenuti 2.760.000.

Cioè vi è stata una diminuzione mentre sono rimasti fermi gli stipendi originari dei magistrati di tribunale in lire 2.400.000. Ci troviamo così di fronte ad una differenza di circa 360 mila lire annue per ogni magistrato. Ora, poiché la sperequazione esiste, e non è stata eliminata al Senato, io ritengo che oggi non possiamo che venire incontro alle aspettative generali della Magistratura, approvando il disegno di legge come ci è venuto dal Senato; però è necessario che il Governo provveda al più presto al riesame del trattamento economico dei Magistrati di Tribunale, perequandolo a quello dei Referendari della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Per questo noi presentiamo un ordine del giorno che speriamo la Commissione voglia approvare all'unanimità, piuttosto che presentare un emendamento il quale significherebbe rimandare alle calende greche questo provvedimento; in quanto importerebbe un maggior onere finanziario di circa un miliardo e 80 milioni di lire.

COMANDINI. Molto meno!

PELLEGRINO. C'è una differenza di 360 mila lire circa per ogni Magistrato e, moltiplicata questa cifra per 3.000...

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che la differenza unitaria sia di 120.000 lire, se è vero che il

trattamento traguardo del vice referendario è di 2.520.000 contro il trattamento traguardo del giudice di tribunale di lire 2.400.000.

PELLEGRINO. No, perché il riferimento è ai Referendari e non ai vice Referendari. Comunque l'emendamento comporterebbe un onere finanziario maggiore di quello che oggi si prevede; pertanto vi sarebbe un ritardo non solo perché il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato, ma anche per la ricerca della copertura. L'ordine del giorno che presentiamo è il seguente:

« La Commissione, considerato che il provvedimento legislativo n. 3335 della Camera sul trattamento economico della magistratura ordinaria e dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, oggi all'esame della Commissione, sancisce una inspiegabile e ingiusta disparità di trattamento economico tra i magistrati dei tribunali e i referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i giudici relatori militari, i vice procuratori militari e i sostituti avvocati dello Stato, attribuendo a queste ultime categorie di magistrati uno stipendio annuo di lire 2.760.000, mentre ai magistrati di tribunale è stato riconosciuto uno stipendio di lire 2.400.000; rilevato che questa sperequazione a danno dei magistrati di tribunale è in contrasto con la legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha equiparato questi ultimi ai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ai giudici relatori militari, ai vice procuratori militari, e ai sostituti avvocati dello Stato; considerato che un'eventuale modifica del testo in esame della Commissione Giustizia della Camera, già approvato dal Senato, appesantendone l'iter legislativo, procrastinerebbe notevolmente la sua approvazione, arrecando danno a tutte le categorie di magistrati che potrebbero veder deluse le loro aspettative per lungo tempo; impegna il Governo a considerare al più presto la posizione economica dei magistrati di tribunale, perché sia eliminata definitivamente ogni mortificante e ingiusta sperequazione di trattamento economico tra questi e i referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i giudici relatori militari, i vice procuratori militari e i sostituti avvocati dello Stato ».

PELLEGRINO, SILVESTRI, ZOBOLI, BU-FARDECI, KUNTZE, BUZZELLI, MARI-CONDA, SFORZA.

BREGANZE. Innanzitutto mi sembra opportuno che venga riesaminato il trattamento

economico — dirò così — comparativo dei magistrati dei vari settori. Ma frattanto è necessario — come è emerso dai precedenti interventi, che sia definito il provvedimento attuale, il quale importa per tutti, anche per i magistrati a cui è stato fatto riferimento, un concreto miglioramento. Del suddetto riesame sarà opportuno che rimanga traccia o riserva nei lavori preparatori, per un più approfondito esame anche sulla copertura finanziaria che allo stato non ci sarebbe.

Quindi rivolgo calda raccomandazione al rappresentante del Governo, perché veda di affrontare il problema al più presto in via comparativa per attuare quelle soluzioni che possono tradursi in realtà.

Vorrei fare ora due rapide domande all'onorevole relatore e al rappresentante del Governo. La prima è questa: il trattamento economico di cui qui è fatto cenno e che viene enunciato in una cifra globale per le varie funzioni dei magistrati, è comprensivo anche della tredicesima mensilità? Se mi si risponderà di sì, non ho da fare altro che prenderne atto. In caso contrario, ritengo che, in sede di lavori preparatori debba farsene cenno, perché non sorga il dubbio interpretativo che viene sottratta la tredicesima mensilità.

La seconda domanda è questa: ci sono delle indennità accessorie, oltre quelle enunciate nell'articolo 4 del disegno di legge? Potrebbe darsi che ci fossero, tanto che nella relazione dell'onorevole Ministro, presentata al Senato, è fatta espressa riserva di talune indennità che rimangono ferme e attribuite a una determinata serie di magistrati di più elevato rango a titolo di rappresentanza. Ora, se altre indennità accessorie ci fossero, riterrei opportuno che ne venisse fatto cenno nei lavori preparatori, anche senza modificare l'articolo.

Debbo fare, infine, una rispettosa raccomandazione. Una volta di più, per quanto concerne soltanto il trattamento economico, ci riferiamo a un settore di cui normalmente non ci occupiamo: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giustizia militare, Avvocatura dello Stato. Ricordo che di questi temi la Camera molto raramente si occupa, mentre sarebbe prezioso che, mentre ci occupiamo largamente degli uffici giudiziari, qualche volta ci occupassimo anche della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato. Attualmente, siccome non esiste un ministero della Presidenza o qualche altro ministero che faccia capo alla I Commissione (Affari costi-

tuzionali), questi temi non vengono mai *ex professo* trattati, o, tutto al più, se ne parla in modo indiretto, quando ci si duole che la giustizia amministrativa sia più o meno carente per difetto di organici o per altre ragioni, o quando si parla delle sezioni speciali per le pensioni di guerra della Corte dei conti. Una discussione organica in materia mi pare che non si faccia quasi mai.

Per cui vorrei rivolgere preghiera all'onorevole rappresentante del Governo perché studi, di concerto con i Ministeri interessati, quale sia la sede più adatta per la trattazione di questi temi. La sede prescelta potrebbe anche essere diversa dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia, in quanto nel bilancio degli Interni o in quello del Tesoro vengono riecheggiate temi che si riferiscono alla Presidenza del Consiglio; ma parrebbe che il bilancio della Giustizia debba avere un interesse preminente, direi funzionale, a trattare questo tema, perché esso è legato alla professione forense.

Confido che questa mia raccomandazione possa essere esaminata, perché ritengo sia interesse dello Stato che anche l'esame di questo argomento sia portato con la dovuta sollecitudine dinanzi al Parlamento. In questo senso rivolgo una cordiale raccomandazione al rappresentante del Governo.

KUNTZE. Non voglio ritornare sull'argomento trattato dagli onorevoli Comandini e Pellegrino, anche perché come firmatario dell'ordine del giorno ne accetto in pieno portata e finalità. Ma vorrei in questa sede — senza per altro frapporre ostacoli all'approvazione della legge, alla quale mi sembra che la Commissione sia favorevolmente orientata — fare una riserva in ordine all'articolo 7 del disegno di legge, il quale prevede che al maggior onere derivante dall'applicazione di questa legge si debba far fronte con due provvedimenti di natura fiscale. Sicché, malgrado tutte le raccomandazioni da noi rivolte in sede di discussione sul bilancio della Giustizia e tutta la discussione che ampiamente abbiamo fatta non solo sull'ultimo bilancio ma anche su quello precedente; raccomandazioni e discussioni che tendevano a rendere meno gravoso il costo della Giustizia in Italia, noi dobbiamo constatare con amarezza che anche in questa occasione, come in altre precedenti, ogni qual volta si adotta un provvedimento che comporta dei miglioramenti economici in favore del personale dell'amministrazione della Giustizia sono in definitiva le parti a risentirne l'onere di carattere finanziario.

Mi pare che questo sia un sistema non solo completamente sbagliato, ma che deve essere abbandonato. Ripeto che non facciamo di ciò una questione per non approvare il disegno di legge; ma vogliamo qui far sentire la nostra voce di protesta e di riserva, e rivolgiamo al Governo una preghiera: che questo sistema finora adottato sia finalmente e definitivamente abbandonato. Noi ci siamo sempre preoccupati del costo della Giustizia in Italia ed abbiamo sempre detto e riconosciuto che questo costo è eccessivamente gravoso. Lo stesso onorevole Gonella, Ministro di Grazia e Giustizia, in un suo discorso ebbe a dichiarare che non vi sarebbero stati aumenti sui ricorsi, ma anzi, per rendere veramente la Giustizia accessibile a tutti, le tasse sui ricorsi giurisdizionali alle magistrature supreme avrebbero dovuto essere soppresse. Vediamo invece, oggi, che il Governo prende la strada opposta; e naturalmente su questo riteniamo nostro dovere di non poter tacere ed eleviamo la nostra protesta e la nostra riserva, mentre rivolgiamo una vivissima raccomandazione al Governo perché questa strada finora battuta — e secondo noi imboccata male e percorsa peggio — sia definitivamente abbandonata.

AMATUCCI. Concordo perfettamente con l'esposizione del Relatore sul fatto che questo disegno di legge ha voluto finalmente eliminare ogni residuo di distinzione gerarchica fra Magistrati, in adempimento del principio costituzionale che stabilisce che ad ogni funzione deve corrispondere un'adeguata retribuzione; ed ha assicurato un adeguamento nell'interno della stessa funzione con la concessione di scatti biennali del 2,50 per cento.

Mi preoccupo solamente delle osservazioni, come sempre sensate, dell'onorevole Comandini, seguite dall'esposizione più dettagliata e più esauriente dell'onorevole Pellegrino. Indubbiamente vi è un divario di trattamento fra Magistrati di Tribunale e Vice referendari della Corte dei conti. Chi ha pratica professionale, soprattutto trattando cause dinanzi alla Corte dei conti non può non convenire con me che sono proprio questi funzionari che redigono le sentenze e si assumono l'onere del maggior lavoro.

Questo disegno di legge non sancisce lo stesso trattamento fra i Magistrati di Tribunale ed i Vice Referendari, per cui ho creduto opportuno preparare un ordine del giorno che alla fine della mia breve esposizione mi permetterà di leggere affinché anche la Commissione ne sia portata a conoscenza.

Per quanto riguarda l'affermazione dell'onorevole Kuntze, devo dare atto pubblicamente che il Ministro Gonella proprio nella relazione ufficiale sulle modifiche da apportare al Codice di Procedura civile, insiste sulla necessità che il costo della Giustizia debba essere quanto mai minimo, specie nei riguardi delle classi meno abbienti, onde evitare lamentele quanto mai fondate e l'accusa che molti fanno che la Giustizia diviene privilegio o addirittura prerogativa eccezionale dei ricchi. Quanto più le classi meno abbienti hanno bisogno di adire al Magistrato in attuazione del proprio diritto, tanto più bisogna avere la sensibilità di non mettere l'umile, il povero in condizione di non poter adire all'Autorità giudiziaria, in quanto le norme sul gratuito patrocinio costituiscono un palliativo che non ha nessuna efficacia.

Per concludere, signor Presidente e onorevoli colleghi, do lettura del seguente ordine del giorno:

« La Camera,

tenendo presente che il disegno di legge n. 3335, eliminando ogni residuo di distinzione dei magistrati in una formale gerarchia di gradi e stabilendo solo categorie di funzioni, ha in osservanza all'articolo 107 della Costituzione attuato il principio della corrispondenza tra funzioni e remunerazioni; ritenendo che il disegno di legge non ha equiparate pienamente le retribuzioni tra magistrati di tribunale e vice referendari;

auspica che il Governo ponga allo studio un provvedimento che assicuri la parità di trattamento economico tra i suddetti magistrati ».

AMATUCCI.

ANDREUCCI. Signor Presidente e onorevoli colleghi. Io ebbi occasione, come Relatore al Bilancio, un anno fa, di lamentare come non fosse possibile conoscere esattamente l'importo delle somme introitate dallo Stato per la Giustizia sotto forma di tutte le tasse che vengono pagate.

Non è impossibile saperlo; cioè non è impossibile che il Ministero di grazia e giustizia ci possa dare questi dati, in quanto li può elaborare di concerto con il Ministero delle finanze.

Per cui seguitiamo sostanzialmente a far pagare gli aumenti per questo servizio della Giustizia a quegli stessi i quali alla Giustizia accedono o accedrebbero (e poi la Giustizia è tanto lenta che essi finiscono per non averla). Mi associo, quindi, alla protesta fatta dall'onorevole Kuntze e richiedo che questi

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

dati siano messi in chiaro, perché non bisogna dimenticare che un esame di questo genere effettuato durante il « ventennio » che si potrebbe qualificare così per ischerzo « l'infame ventennio », rivelò che le tasse pagate da chi adiva alla Giustizia costituivano un importo maggiore della somma attribuita al Bilancio della Giustizia.

Il suggerimento di chiedere questi dati mi venne allora proprio da un alto funzionario del ministero, il quale mi disse: « Provi a richiederli perché le apriranno orizzonti che finora sono rimasti chiusi »; quella volta questi orizzonti si aprirono e portarono a risultati diversi dai provvedimenti presi. Pertanto la mia protesta rimane anche oggi sterile.

Si può avere questo conto? Si può sapere perché mai, tutte le volte che c'è da prendere un provvedimento a favore dei Magistrati o dei Cancellieri, va a finire che il costo si riversa poi su quelli che chiedono la giustizia e, in definitiva, poi sugli stessi avvocati che a quest'ultimo fine si adoperano?

Secondo punto. Il problema che è stato agitato con l'ordine del giorno è estremamente interessante! E però io divergo dal modo con cui è stato proposto di risolvere questo problema. Perché? Perché, come non è stata chiarita la ragione per cui ai Vice Referendari della Corte dei conti che hanno quattro anni di anzianità e ai Vice Referendari della stessa Corte dei conti che non l'hanno, viene dato un trattamento diverso; come non è stato chiarito perché questo diverso trattamento si riversi poi sui Magistrati del Tribunale, mi pare siano stati formulati il comma *g*) e il comma *f*) senza una distinzione precisa, e cioè senza nessuna ragione, perché sostanzialmente le loro funzioni sono le stesse, e gli scatti sono del 2,50 per tutti!

Ed allora, io comprendo perché noi qui pensiamo di trovare una soluzione che sia quella di portare lo stipendio dei Magistrati di Tribunale a quello che qui viene attribuito, nel comma *f*) ai Vice Referendari e non troviamo, invece, secondo me, la più logica soluzione di portare quelli elencati nel comma *f*) e nel comma *g*), che, peraltro, hanno le medesime funzioni, allo stesso stipendio dei Magistrati di Tribunale.

Capisco benissimo che ciò può sembrare un atto impolitico, perché tutti coloro che aspettano ora l'aumento, lo aspettano non solo con la speranza di avere questo aumento, per cui dovremmo noi, oggi, qui, accelerare il varo di questo provvedimento, ma con la spe-

ranza di andare a prendere poi l'aumento che spetta ai Vice Referendari!

È impolitico tutto questo. Ma, siccome è nella logica delle cose che l'anzianità vien riconosciuta con un aumento del 2,50, io proporrei un emendamento nel quale lo si dica.

FRACASSI, *Relatore*. Ritorniamo allora al Senato!

ANDREUCCI. Lo propongo anche se per questo si deve rinviare il provvedimento al Senato. Perché qui si tratta di una questione di logica oltre che di giustizia.

Del resto, il problema è questo. Io credo in sostanza che maggiore sarebbe il tempo occorrente ove si dovessero reperire ulteriori fondi per arrivare ad aumentare lo stipendio dei Magistrati e portarlo a 2.520.000 lire, come sarebbe giusto.

Perciò io presento un emendamento nel quale si dice che i punti *f*) e *g*) dell'articolo 2 sono sostituiti dal seguente: « Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari, Procuratori dello Stato lire 2.400.000 », e così facendo si equiparano agli altri!

PREZIOSI OLINDO. Prendo brevemente la parola soltanto per fare osservare, circa l'emendamento che è stato ora proposto dall'onorevole Andreucci, che la Commissione è già, si può dire, unanimemente d'accordo; unanimemente ha espresso, attraverso i vari rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, non solo l'opportunità, ma la necessità di approvare questo disegno di legge che è stato già approvato dal Senato.

Io concordo anche sull'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Amatucci, mentre dissento dalla proposta avanzata dall'onorevole Amatucci, ma soltanto dal punto di vista formale e pratico, perché quanto al suo contenuto convergo che è più che giusto, atteso che si sono rilevate le varie sperequazioni, ed è giusto altresì rilevare che non trova alcuna spiegazione logica e giuridica la distinzione, con conseguente diverso trattamento economico, tra Vice Referendari che abbiano prestato servizio per quattro anni e gli altri che, invece, pur esercitando le stesse funzioni, hanno appena iniziato a svolgere tali funzioni. Ed allora, io vorrei, quindi, suggerire che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Amatucci, che concorda sostanzialmente con quello presentato dall'onorevole Pellegrino, comprenda anche l'oggetto dell'emendamento dell'onorevole Andreucci. Nel senso cioè che il nuovo ordinamento auspicato, il nuovo provvedimento invocato dalla Commissione sulla perequazione



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 NOVEMBRE 1961

economica fra le varie categorie, comprenda anche questa equiparazione fra Vice Referendari che hanno le stesse funzioni, indipendentemente dal servizio prestato, dal momento che per tutti è previsto in questo disegno di legge l'aumento dello scatto periodico nella misura del 2,50 per cento!

Sarà poi in quella sede, nel nuovo provvedimento, che il Governo certamente presenterà alle Camere, che si procederà ad eliminare anche questa sperequazione!

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo mi basteranno poche parole per sottolineare, d'accordo con gli onorevoli componenti la Commissione di giustizia, l'interesse e l'importanza di questo provvedimento di legge, già approvato dal Senato, in forza del quale si tende a una duplice finalità: da una parte un miglioramento del trattamento economico degli appartenenti all'ordine giudiziario, trattamento economico adeguato all'importanza, al prestigio e all'indipendenza della funzione; dall'altra, la realizzazione del concetto della perequazione tra le funzioni corrispondenti. Questo aspetto, dopo ciò che ha detto con tanta precisione e analisi l'onorevole relatore, credo che possa limitarmi a ricordarlo come un'esigenza ispiratrice del nostro lavoro. Attuiamo la Costituzione e teniamo sempre presenti le funzioni: sono le funzioni quelle che pongono un magistrato in posizione uguale a quella di qualunque altro magistrato, cioè responsabile di fronte alla coscienza e alla legge. Naturalmente le funzioni mutano rispetto alla complessità dell'attività giurisdizionale: e noi dobbiamo tendere, nell'ambito di questa complessità di funzioni, a salvare il principio della equiparazione.

È una materia delicata e complessa, ma credo che con questo provvedimento di legge si sia mantenuto fede a questa aspirazione dominante sia da parte del Governo, che propose, sia da parte del Senato, che approvò, sia da parte della Camera che è chiamata ad esaminare e, se del caso, ad approvare.

Questo presupposto ci consente di esaminare con tutta rapidità i punti di perplessità che sono emersi da questo dibattito.

Per quanto è stato sottolineato dall'onorevole Breganze, in relazione anche a spunti indovinati di precedenti dibattiti in Commissione ed in Aula in sede di bilancio e in discussione pubblica, mi limiterò a dire che evidentemente la giurisdizione amministrativa, appunto perché giurisdizione, anche se affidata a organi che, oltre ad essere giurisdizionali, hanno potestà consultiva, è essenzial-

mente la pietra di paragone. Perché noi consideriamo il Consiglio di Stato per ciò che è e lo affianchiamo all'attività del potere giurisdizionale e lo collochiamo sul piano del trattamento equiparate? Non certo per la funzione consultiva, che spetta ad altri organi della pubblica amministrazione, bensì per la funzione giurisdizionale, che imprime il suo carattere da quando il Consiglio di Stato è stato fondato. Ugualmente per la Corte dei conti.

Quindi, considerato che tutte le giurisdizioni, ordinarie o straordinarie, fanno capo alla visione generale dell'attività giurisdizionale, esse sotto questo aspetto costituiscono oggetto principale dei nostri dibattiti.

Per quanto riguarda altri dubbi sollevati sulla copertura, sul metodo attuato ai fini di realizzarla, sull'esigenza di preservare il principio del minor costo possibile della giustizia, oltre a ricordare ciò che è stato detto nei dibattiti pubblici e in aula del Parlamento in occasione del bilancio, relativamente all'aumento del costo della giustizia rispetto all'aumento medio del costo della vita, e ciò che fu sottolineato dal Ministro Gonella manifestando la volontà di tendere al minor costo possibile della giustizia, debbo ricordare anche — e credo di non cadere in un'inesattezza — che il Senato, correggendo il testo originale, ha depennato come fonte di copertura i depositi.

Per quanto riguarda le osservazioni che fanno capo ad altri colleghi, a cominciare dall'onorevole Comandini e finire con l'onorevole Amatucci, l'onorevole Preziosi, l'onorevole Andreucci, debbo dire che comprendo la serietà di certe impostazioni e la coerenza dell'affermazione: non siamo ancora di fronte a ciò che è riconosciuto, ma a ciò che è *in itinere* di riconoscimento. Però detto questo, debbo con pari schiettezza e chiarezza riconoscere che noi siamo su questa via. Ci siamo per ragioni intrinseche, per ragioni morali, per l'adeguamento a dignità della funzione e alle esigenze di prestigio.

Vediamo come è trattata la magistratura in altri paesi. Durante il mio viaggio scandinavo sono passato per l'Inghilterra e ho visto che cosa è la magistratura in quel paese. Noi siamo su questa via, a servizio della giustizia, che è fondamento dello Stato, della democrazia, della Repubblica, e credo che non possiamo tornare indietro.

Quindi pregherò l'onorevole Andreucci molto cordialmente di non insistere per la votazione del suo emendamento, che risol-

verebbe molto semplicemente il problema: per non incorrere in problemi di copertura, egli dice, adeguiamo chi ha di più a chi ha di meno, e non viceversa. Ma questo non sarebbe possibile.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Comandini, sorretta da altri colleghi che ho avuto l'onore di menzionare, dirò che, *si vera sunt exposita*, non c'è mai limite nell'accertare, nell'indagare, nel raggiungere la maggiore armonia possibile. E, dato il mio presupposto della perequazione di trattamento nelle funzioni corrispondenti, presupposto che riaffermo solennemente a nome del Governo, laddove un'esigenza di perequazione lo richiedesse, in vista di arrivare a una corrispondenza di trattamento tra Giudici di tribunale e Vice Referendari — non Referendari come ha detto l'onorevole Comandini — il Governo dichiara di essere pronto a porre allo studio il problema, proprio per essere coerente con se stesso oltre che col Parlamento, e per arrivare alla piena attuazione del principio della perequazione tra le funzioni corrispondenti.

Sotto questo aspetto accolgo la raccomandazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Amatucci, che corrisponde a quello dell'onorevole Pellegrino, salvo alcune formule che non posso accettare come motivazione. Non posso infatti accettare che ci si imputi di ingiustizia, mentre lottiamo con tutte le nostre umili forze umane proprio per arrivare alla giustizia. Questo mio concetto, che concerne la motivazione — anche in seguito alla dichiarazione che ho avuto l'onore di fare — fa sì che io debba pregare di considerare l'ordine del giorno, se gli onorevoli proponenti sono d'accordo, come assorbito da quanto ho avuto l'onore di dire a nome del Governo, sollecitato dalla dichiarazione iniziale dell'onorevole Comandini.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Credo che gli onorevoli presentatori degli ordini del giorno non abbiano più motivo di insistere sugli stessi dopo quanto ha dichiarato il rappresentante del Governo.

PELLEGRINO. Desidero prima sapere se il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia*. Non accetto gli ordini del giorno come raccomandazione, ma li considero assorbiti dalle dichiarazioni del Governo che specificano quale sarà la posizione del Governo.

PRESIDENTE. Ritengo che ciò abbia maggior valore di una semplice accettazione di un ordine del giorno come raccomandazione.

ANDREUCCI. Desidero dichiarare che ritiro il mio ordine del giorno se il Governo, al di là di quelle che possono essere — sempre col massimo rispetto — evanescenti promesse, è disposto a considerare l'ordine del giorno come una raccomandazione da porre in breve tempo in esecuzione.

Questo per una semplice ragione: attraverso l'approvazione di questo disegno di legge noi, anziché aver concluso almeno temporaneamente la questione degli aumenti ai Magistrati, la riapriamo con la promessa formale fatta dal Governo di rivedere gli aumenti ai Magistrati di Tribunale; aumenti che — tra parentesi — richiedono un mezzo miliardo in più per la copertura finanziaria.

Allora vorrei chiedere a coloro i quali, giustamente, si preoccupano di un eventuale ritardo dell'*iter* di questa legge, se ritengono opportuno che si crei una nuova legittima aspettativa — già riconosciuta legittima da noi — da parte dei Magistrati di Tribunale, quando nella stessa premessa e nella stessa relazione alla legge abbiamo detto di aumentare di 600 mila lire tutti i magistrati che avevano equiparazione di funzioni.

Se l'onorevole Sottosegretario si sente di accettare l'ordine del giorno come una raccomandazione che non segue il solito *iter* previsto per questi documenti, ma viene portato direttamente allo studio e in breve termine di tempo, allora va bene; altrimenti ritengo che non sia assolutamente né politico né opportuno fare una legge che crei da una parte una certa soddisfazione, e dall'altra crei immediatamente uno stato di insoddisfazione, di aspettazione in quegli stessi ai quali attualmente promettiamo, senza aver sicurezza — e senza, secondo me, avere determinatamente subito la volontà di arrivare a soddisfare le loro esigenze.

Per cui tra i due sistemi: accontentare subito i Magistrati e presentare subito un'altra proposta di legge di cui mi farei proponente io stesso, per corrispondere a questa inderogabile esigenza; oppure molto più obiettivamente — e se vogliamo dire anche molto più virilmente, perché mi pare che qui dobbiamo affrontare una specie di guerra atomica se rimandiamo la legge — constatare che il disegno di legge è sbagliato, che c'è stato una specie di errore di stampa a proposito delle 2.520.000 lire; ed allora si accetta il mio emendamento, emendamento

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 NOVEMBRE 1961

che io ritiro sul serio se il Governo prende un impegno a breve scadenza.

In questa situazione, col massimo rispetto per il Governo, e soprattutto tenendo conto delle vere esigenze della Magistratura dichiaro che sono disposto a ritirare il mio emendamento se, a chiarificazione di quanto già detto, il rappresentante del Governo dichiarerà che su questa raccomandazione solleciterà il Governo a prendere un provvedimento a breve scadenza.

Non posso preparare direttamente io il provvedimento perché non sono in grado di prevedere la copertura del nuovo onere.

PENNACCHINI. Siccome l'onorevole Andreucci ha chiesto qualche cosa di più di una raccomandazione, ma una specie di impegno ad eliminare una sperequazione, desidero chiedere un chiarimento allo stesso onorevole Andreucci: se, cioè, egli non riscontri una sperequazione proprio nella lettera f) dell'articolo 2 del disegno di legge dove accenna al nuovo stipendio dei Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato *dopo* quattro anni dalla nomina. Mi pare che quel secondo «... dopo quattro anni...» si debba riferire all'ultima qualifica, cioè a quella di Procuratori dello Stato.

Con l'emendamento Andreucci che porta lo stipendio previsto dalla lettera f) tutto a lire 2.400.000 mi pare si venga a stabilire un medesimo trattamento fra giudici istruttori militari di prima classe e giudici istruttori militari di seconda classe, il che non so quanto possa essere giusto. Mentre per gli uni c'è una differenza di stipendio, qui c'è addirittura una differenza di grado. Penso, quindi, che si debba eliminare questa differenza dal momento in cui si chiede un particolare impegno da parte del Governo per l'eliminazione delle sperequazioni.

GUERRIERI EMANUELE. Ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e devo dire che a me non sembra si possa dire che qui è stato commesso un errore, addirittura di stampa, diceva l'onorevole Andreucci! Evidentemente, una ragione ci dev'essere in questa sperequazione, anche se non trova nel contesto della legge e della relazione che l'accompagna, una sufficiente spiegazione. Io credo che l'equiparazione tra un trattamento e un altro non possa farsi puramente e semplicemente tenendo conto dello stipendio che viene assegnato per una funzione e un'altra; credo che ci si debba nel caso, porre il problema in maniera più am-

pia e chiederci, ad esempio, questo: quanto dura in genere il tempo in cui un Vice Referendario rimane tale, prima cioè di passare alla funzione superiore?

PENNACCHINI. Tanto è vero che questo ha avuto un rilevante peso in questa determinazione di cui al punto f)!

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole Pennacchini per queste ulteriori spiegazioni, le quali servono a meglio valutare dal punto di vista tecnico ed economico alcuni aspetti del problema. A me non rimane che confermare l'impegno del Governo di porre allo studio, doverosamente e adeguatamente, tale problema, con il che credo possa dirsi anche soddisfatta la domanda dell'onorevole Comandini.

VALIANTE. Posso dare una spiegazione sulla copertura finanziaria. In effetti, l'articolo 7 era considerato come fondo di copertura dicendo in esso che « all'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, in lire 4.450.000.000 si farà fronte col maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali e adeguamento di alcune voci della tariffa annessa alla legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico ». Il Senato ha stralciato dal disegno di legge gli articoli che si riferivano ai depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali ed ha per converso approvato tutta la rimanente parte che riguarda l'adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

DEGLI OCCHI. Ora il Governo ha sentito tutte le voci, il Governo sa tutto quello che è stato osservato. Evidentemente ne terrà conto. Ma per ora variamo questo disegno di legge, che contiene una parte che è molto attesa, una parte su cui tutti hanno dichiarato di convenire. In una fase successiva si potrà provvedere al resto. Sono sensibile a tutte le osservazioni, anche a quelle fatte dall'onorevole Andreucci. Ma non si può soprassedere ad una determinazione la quale, per gli obiettivi immediati, ha incontrato l'approvazione di tutti. Perché giustizia totale sia fatta, non è il caso di impedire le giustizie particolari che sono state introdotte in questo disegno di legge.

Quindi, dichiaro che darò la mia approvazione a questo disegno di legge. Per il resto intervorranno altre provvidenze successive. Non ci sono leggi eterne!

---

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 NOVEMBRE 1961

---

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Dovremmo quindi passare all'esame degli articoli. Comunico però le notizie che mi sono pervenute ora dalla Commissione finanze e tesoro. Essa ha approvato il disegno di legge relativo all'adeguamento di alcune voci delle tasse di bollo e delle tasse per il pubblico registro automobilistico, mentre ha dovuto sospendere l'esame del provvedimento sull'addizionale necessario per il completamento della copertura finanziaria rinviandone a venerdì prossimo la discussione.

È, quindi, inevitabile, per ovvii motivi, il rinvio della nostra discussione.

Perciò rinvio il seguito della discussione del disegno di legge a venerdì alle ore 11.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI